

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LA SOSTA DI VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITA' SU SPAZI PERSONALIZZATI

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07.03.2015)

ART. 1: OGGETTO

Il presente regolamento intende disciplinare il rilascio dell' autorizzazione in deroga per la sosta, su spazi personalizzati, di veicoli a servizio di persone con disabilità che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

ART. 2: FINALITA'

Il presente regolamento ha la finalità di contribuire a rafforzare:

- a) Il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone diversamente abili, nonché la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- b) le garanzie di mobilità, di accesso, di fruibilità ed agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte delle persone con ridotte capacità motorie.

In particolare scopo specifico del presente atto è quello di agevolare i soggetto portatori di disabilità motoria che siano autonomi negli spostamenti e nella vita relazionale e lavorativa potendo esser conducenti di veicoli attrezzati alle loro disabilità.

ART. 3: RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per gli stalli di sosta veicolare da riservare ai portatori di handicap sul suolo pubblico è costituita da:

- articolo 28 della Legge 5 febbraio 1992, n°104: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- articoli 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n°503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
- articoli 7, commi 1 e 4, e 188 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285: “Nuovo Codice della Strada”;
- articolo 381, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, N°495 : “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, che si riporta: “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo

gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati".

ART. 4: REQUISITI LEGITTIMANTI

Fermi restando i requisiti richiesti dal citato art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, l'autorizzazione di cui all'art. 1 può esser concessa a coloro che risultino avere tutti i seguenti requisiti:

- a) siano titolari di contrassegno di parcheggio per disabili di cui al comma 2 del suddetto art. 381 con durata di 5 anni;
- b) siano titolari di patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
- c) dispongano di un veicolo di proprietà o di cui abbiano il possesso essendo di proprietà di parente entro il 2° grado o di un affine entro il 1° grado;
- d) il veicolo di cui sopra risulti adattato alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del più volte citato D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992;
- e) non abbiano la disponibilità a titolo di proprietà o possesso nel raggio di 100 metri dall'abitazione presso cui risiedono di idoneo parcheggio, garage *et similia* né detta disponibilità sia in capo a familiari conviventi
- f) siano affetti da patologia che comporta grave invalidità agli arti inferiori con totalmente impedita capacità deambulatoria.

ART. 5: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE AD ALTA DENSITA' DI TRANSITO

Ai fini dell'individuazione delle zone ad alta densità di traffico si intendono, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, alcune zone interne ai Centri Abitati, così come definiti e delimitati dagli artt. 3 e 4 del Codice della Strada; in particolare si individuano le seguenti aree:

- Castelnuovo Berardenga: Via Roma, Via Garibaldi, Piazza Marconi, Via del Chianti, Via delle Crete Senesi
- San Gusmè: nessuna
- Villa a Sesta: nessuna

- Casetta: Via dei Guelfi, Via Peruzzi
- Monteaperti: Via dei Ghibellini
- Pianella: Via delle Fonti
- San Giovanni a Cerreto: nessuna
- Pievasciata: nessuna
- Ponte a Bozzone. Via dei Ponti
- Quecegrossa: Via del chianti Classico
- Poggiarello La Ripa: nessuna
- Vagliagli: Via Senese
- Colonna del grillo: nessuna
- Guistrigona: nessuna
- San Piero: via San Piero.

ART. 6: ISTRUTTORIA, RILASCIO E RINNOVO

L'autorizzazione di cui trattasi viene rilasciata, previa istruttoria, dall'ufficio Polizia Municipale che, oltre a valutare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dal presente Regolamento, dovrà verificare l'ulteriore requisito di cui al successivo art. 7.

La validità dell'autorizzazione coincide con quella del contrassegno di parcheggio per disabili di cui il richiedente sia già in possesso ed è rinnovabile su richiesta congiuntamente al rinnovo di quest'ultimo, previo accertamento della permanenza dei requisiti.

In mancanza di richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

ART. 7: LIMITI

L'autorizzazione può rilasciarsi solo previa verifica, in concerto tra Ufficio Polizia Municipale ed Ufficio Lavori Pubblici, della fattibilità concreta, per motivi logistici e/o di viabilità, della creazione dello stallo nelle immediate vicinanze dell'abitazione del richiedente e comunque in un raggio di 100 metri da essa, poiché in caso contrario la distanza verrebbe a considerarsi barriera architettonica e vanificherebbe la stessa agevolazione alla mobilità.

ART. 8: ONERI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI STALLI ED ULTERIORI LIMITI

Le spese per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale.

Lo stallo, che è utilizzabile in via esclusiva da un solo soggetto autorizzato, una volta realizzato, sarà corredato dalla prevista segnaletica orizzontale e verticale; in particolare nel segnale verticale sarà riportato il numero dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 9: DECADENZA E RESTITUZIONE

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) decesso dell'intestatario;
- b) trasferimento della residenza in altro Comune;
- c) ricovero permanente dell'intestatario in struttura di lungodegenza o assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale
- d) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4.

Nel caso si verifichi una delle suddette condizioni l'interessato o il curatore, tutore, eredi dovranno inviare apposita comunicazione scritta e verrà revocata l'autorizzazione.

L'*iter* di revoca può esser attivato anche d'ufficio sulla base di segnalazione concernente i casi di cui sopra, previa istruttoria; in tal caso si procederà ad inviare apposita comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990, n°241. A seguito della revoca l'amministrazione procederà alla cancellazione dello stallo.

ART. 10: SISTEMA SANZIONATORIO

Fermi restando comportamenti che integrino ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 del Codice della Strada ovvero da altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 ed il relativo procedimento seguirà i dettami della L. 24 novembre 1981, n°689.

ART. 11: ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.